

PROOF COVER SHEET

Journal Acronym: AMMI
Authors: di Gianluca Ponzo and e Riccardo Nascia
Article Title: La relazione del revisore legale in conformità ai principi di revisione
Enclosures: 1) Query sheet
2) Article proofs

Queries are marked in the margins of the proofs, and you can also click the hyperlinks below.

NO QUERIES

La relazione del revisore legale in conformità ai principi di revisione

di Gianluca Ponzo (*) e Riccardo Nascia (**)

Il processo di revisione legale è costituito da numerosi e complessi test di conformità sul controllo interno nonché da test di dettaglio basati su elaborate verifiche documentali che devono convergere nella stesura della relazione del revisore che contiene il giudizio sul bilancio d'esercizio. La relazione è l'output di tale processo, il cui giudizio rappresenta l'assurance dell'impresa verso i propri stakeholders ed il mercato in genere.

Nel presente articolo saranno descritti gli obiettivi, il format ed il contenuto della relazione di revisione legale al bilancio, le varie forme di giudizio che può assumere e cosa significa l'introduzione di un paragrafo facoltativo come quello sui richiami d'informativa.

Introduzione

Nell'attuale momento storico assume sempre maggior rilievo la presenza di bilanci d'esercizio e consolidati certificati da società di revisione o da revisori indipendenti, poiché agevolano e supportano il processo di comunicazione finanziaria tra l'impresa e i suoi *stakeholder* aumentando la fiducia riposta nei bilanci stessi. La certificazione dei bilanci infatti assicura una maggiore attendibilità, accuratezza e completezza delle informazioni su cui i terzi basano le proprie decisioni quali, ad esempio, accessi privilegiati al credito, bandi pubblici e privati, concessione di finanziamenti, operazioni di consolidamento dei costi e ristrutturazioni aziendali.

La revisione legale (1) si pone infatti come obiettivi:

- l'acquisizione di una ragionevole sicurezza (2) che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o ad eventi non intenzionali;
- l'emissione della relazione sul bilancio con l'espressione di un giudizio in conformità ai risultati ottenuti.

Propriamente quest'ultimo obiettivo rappresenta il risultato e il documento di sintesi del processo di revisione legale dei conti ed esemplifica il contenuto del giudizio del revisore in

alcune pagine secondo un preciso *format*, come sarà trattato nel dettaglio nel prosieguo di questo articolo.

Considerando che il processo di revisione legale è costituito da numerosi e complessi test di conformità sul controllo interno nonché di dettaglio sono basati da elaborate verifiche documentali e devono convergere nella stesura della relazione del revisore che contiene il giudizio sul bilancio d'esercizio.

È importante che il revisore ed anche il suo eventuale team abbiano, fin da subito, presente che tutto il lavoro di revisione legale deve portare ad alimentare e supportare il contenuto della relazione di revisione. Essere consapevoli di questo obiettivo in un incarico di revisione legale dei conti è un aspetto che può risultare fondamentale.

Note:

(*) *Manager presso la società di revisione e organizzazione aziendale Revi.tor S.r.l.*

(**) *Senior presso la società di revisione e organizzazione aziendale Revi.tor S.r.l.*

(1) Secondo quanto previsto dall'ISA Italia 200 "obiettivi generali e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali".

(2) Non a livello assoluto in quanto la revisione legale si basa su elementi campionari e non su una *reperformance* della contabilità aziendale.

Il giudizio, il contenuto e la forma della relazione saranno dettagliatamente analizzati nel prosieguo del presente articolo.

Si precisa in prima istanza che l'organo incaricato del controllo contabile può emettere le seguenti tipologie di relazione:

1) relazione di revisione legale (di società che non sono Enti Interesse Pubblico - nel prosieguo EIP), per tutte le società per azioni e per le società a responsabilità limitata che soddisfano una delle seguenti condizioni:

- obbligo nel redigere il bilancio consolidato;
- controllante di una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- superamento di 2 dei 3 dei seguenti limiti per 2 esercizi consecutivi: attivo patrimoniale maggiore di 4,4 milioni di euro, ricavi delle vendite maggiori di 8,8 milioni di euro e dipendenti medi superiori a 50 unità;

2) relazione di revisione volontaria, per le società che non sono obbligate alla revisione legale ma che richiedono un'attestazione delle consistenze patrimoniali, economiche e finanziarie ad una certa data. Le principali differenze rispetto alla revisione legale sono l'assenza di:

- verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (c.d. verifiche trimestrali);
- sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
- deposito della relazione di revisione legale nel fascicolo di bilancio nel registro delle imprese;

3) relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale nel caso in cui sia incaricato, oltre all'attività di vigilanza, anche del controllo contabile;

4) altri giudizi richiesti dalla normativa di settore, ad esempio la revisione contabile dei conti annuali separati redatti dalle società del settore dell'energia elettrica, del gas e dai gestori del sistema idrico integrato;

5) altri giudizi richiesti dalla società, ad esempio sulla comunicazione di specifici obblighi previsti nei contratti di finanziamento (*financial covenants*) oppure sulla deducibilità ai fini IRAP dei costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo oppure sulla situazione patrimoniale intermedia ai fini della rateazione dei debiti tributari, ecc...;

6) revisione legale di EIP e revisione legale di società che non sono EIP ma appartengono a gruppi quotati (società controllate, controllanti,

o sottoposta a controllo congiunto) e, pertanto, soggette alle norme del TUIF.

Dopo un breve *excursus* sul processo di revisione legale e sulle principali modifiche normative intervenute negli ultimi anni, nel prosieguo dell'articolo verrà analizzato il *format* ed il contenuto della relazione di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato, in conformità alla normativa vigente nonché ai principi di revisione ISA Italia. Tale informativa è, infatti, rilevante non solo per l'organo incaricato del controllo contabile ma altresì per i direttori amministrativi e la direzione in genere poiché, in un documento con paragrafi e contenuti pressoché *standard*, un soggetto terzo ed indipendente (il revisore) dovrebbe confermare che i numeri e l'informativa presente nei bilanci stessi siano redatti, in tutti i loro aspetti significativi, in modo veritiero e corretto (o meno). La conoscenza di tale documento è, quindi, indispensabile anche ai fini delle eventuali rivendicazioni future da parte di altri *stakeholders*.

Normativa di riferimento

L'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 (3) richiede che la relazione di revisione legale sia emessa dall'organo indipendente incaricato del controllo contabile. La normativa e la documentazione di riferimento su cui basare la relazione di revisione legale è normata da:

- principi di revisione che, nell'ultimo anno, hanno avuto sostanziali modifiche che di riflesso hanno interessato non solo la struttura della relazione ma anche il contenuto della stessa. I principali sono:

- ISA Italia 700 dove è illustrato il processo di formazione del giudizio sul bilancio, le 4 tipologie di giudizio (che saranno dettagliate nel prosieguo dell'articolo) e la struttura della relazione di revisione legale;

- ISA Italia 705 dove viene analizzato il giudizio con modifiche (ovvero giudizio con rilievi, negativo ed impossibilità di esprimere un giudizio);

- ISA Italia 706, dove vengono esaminati i richiami d'informativa;

Nota:

(3) Normativa che disciplina la revisione legale in Italia.

- ISA Italia 720 dove sono espone le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale;
- ISA Italia 720B dove sono presentate le responsabilità e le verifiche del revisore relative alla relazione sulla gestione;
- ISA Italia 570 dove viene illustrato il prerequisito della continuità aziendale, come responsabilità di supervisione disgiunta ai sindaci ed ai revisori legali;
- Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (nel prosieguo CNDCEC) ed in particolare nel documento emesso nel marzo 2018, derubricato "la relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti";
- documenti di ricerca emanati da Assirevi, di cui si indicano i principali:
 - 215 - "Relazione di revisione sul bilancio: linee guida per casi particolari - relazione di revisione volontaria, relazione di revisione sul bilancio di una micro-impresa, relazione sul bilancio intermedio e finale di liquidazione, relazione di cooperative";
 - 220 - "Revisione contabile dei conti annuali separati redatti dalle società del settore dell'energia elettrica, del gas e dai gestori del sistema idrico integrato";
 - 196 - "Relazione del revisore contabile sulla situazione patrimoniale intermedia ai fini della rateazione dei debiti tributari";
- documenti di Consob e di Banca d'Italia per le società con titoli/strumenti finanziari quotati e EIP.

Il processo di revisione

Elencate le principali fonti che disciplinano la relazione, prima di focalizzarsi sul contenuto della stessa, è necessario individuare gli obiettivi su cui si basa la revisione legale poiché la relazione rappresenta l'output finale di tale processo, quindi un'errata conoscenza delle fasi precedenti comporterebbe la possibilità di eventuali incongruenze nel giudizio finale. La revisione legale rappresenta l'insieme di attività (processo) che comporta l'applicazione di specifiche procedure tecniche (principi di revisione ISA Italia) attraverso le quali il revisore deve ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio (indicata come *opinion*). Premesso ciò, si può affermare, in estrema *ratio*, che revisione legale si fonda, sulla

pianificazione del rischio e sulla conseguente definizione di strategie volte ad una sua riduzione o contenimento (4). In quest'ottica è possibile raggruppare le attività che compongono il processo di revisione nelle seguenti macroattività:

- pianificazione delle attività di revisione ed identificazione del rischio;
- strategie di valutazione dei rischi identificati;
- controlli periodici e verifiche sul bilancio;
- emissione della relazione sul bilancio.

Nella Tavola 1 viene riportata la sintesi del processo di revisione. In particolare, con riferimento alla prima fase il revisore dovrebbe comprendere il contesto competitivo in cui opera l'impresa (a livello di settore, azienda e *business*) in misura sufficiente per identificare e valutare eventuali rischi di errori significativi nel bilancio ed identificare le procedure di revisione appropriate in risposta ai rischi individuati e ritenuti critici.

Il maggior rischio a cui è esposto il revisore è quello di emettere una relazione di revisione con un giudizio positivo (c.d. *clean opinion*) su un bilancio che presenta errori significativi dovuti a frodi o errori contabili. Pertanto, l'obiettivo principale dell'attività di pianificazione è quello di ottimizzare e concentrare i controlli sulle poste di bilancio, transazioni o informativa dove potenzialmente potrebbero annidarsi degli errori contabili o valutativi. Infatti, le verifiche ed i controlli dovranno focalizzarsi sulla gestione dei rischi di revisione al fine di definire, per ogni area di bilancio, il grado di estensione dei controlli da attuare per minimizzare e, quindi rendere accettabile, la possibilità che vi siano errori significativi sul bilancio d'esercizio o consolidato. Si ricorda, infatti, che essendo la revisione un processo di controllo attraverso tecniche di campionamento, l'attività di pianificazione dei controlli e delle verifiche, esplicitata nel programma o piano di revisione, permette di concentrarsi

Nota:

(4) Ad aprile 2018, il CNDCEC ha pubblicato un documento denominato "approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni", dove viene ribadito il ruolo focale che il responsabile del controllo contabile in merito alle attività di identificazione dei rischi e pianificazione delle attività di revisione legale. Il documento è corredato da 63 carte di lavoro che devono rappresentare una guida per il revisore nelle proprie attività di verifica e costituiscono la "documentazione minima" da predisporre.

Tavola 1 - Sintesi del processo di revisione

Pianificazione e identificazione del rischio	Valutare se accettare o mantenere l'incarico	Comprendere il business del cliente	Approfondire la conoscenza dell'ambiente IT	Valutazione dell'affidabilità del controllo interno	Identificare i rischi di frode e livelli di rischio	Definire i valori soglia (materialità)	Identificazione aree e fatti significativi e le asserzioni impattanti il bilancio
	Composizione del team di revisione						
Strategie di valutazione dei rischi	Identificazione delle operazioni significative e meccanismi di funzionamento			Comprensione dei flussi aziendali	Definizione della strategia di audit e dei controlli da effettuare		
	Effettuazione dei IT test	Analisi delle procedure aziendali	Effettuazione dei walkthrough test		Strategia di revisione	Piano di revisione	
Effettuazione dei test	Test di dettaglio		Test di controllo		Test sulle Journal Entries		
Relazione	Riesame delle carte		Emissione relazione di revisione		Lettera dei suggerimenti		Archiviazione della documentazione

sulle attività e procedure ritenute critiche per il raggiungimento degli obiettivi.

Redatto il piano di revisione, nella fase successiva, relativa ai controlli periodici ed alle verifiche finali sul bilancio, il revisore deve ottenere, attraverso specifiche tecniche di controllo, elementi probativi adeguati e sufficienti che lo portino alla formazione di un appropriato giudizio sul bilancio.

Se, dai controlli effettuati, il revisore non ha riscontrato i errori, o gli errori riscontrati non sono ritenuti significativi, il revisore potrà emettere un giudizio positivo. In caso contrario, ovvero in presenza di errori riscontrati, il revisore dovrà distinguere gli errori significativi da quelli non significativi.

La significatività (definita dal principio di revisione ISA Italia 320) (5) è un concetto fondamentale per la valutazione degli errori con un inevitabile riflesso sul giudizio e sulle modifiche che il revisore può apportare su una *clean opinion*. Infatti, quando ci si può ragionevolmente attendere che eventuali errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio, il revisore deve emettere un giudizio negativo o con rilievi.

Dopo aver concluso le attività di revisione previste dal piano, il revisore dovrà quindi analizzare gli eventuali errori riscontrati per verificarne l'impatto sul bilancio, sia a livello di singolo che nell'insieme, e valutare, in base al

proprio giudizio professionale, se essi possano essere ritenuti significativi o meno. In caso di presenza di errori ritenuti significativi, il revisore dovrà chiedere agli amministratori la loro correzione esplicitando anche l'effetto che la mancata correzione degli stessi avrà sulla relazione al bilancio.

Terminate le attività di verifica sul bilancio, il riesame delle carte di lavoro e l'analisi degli eventuali eventi intervenuti dopo la chiusura del bilancio, il lavoro del revisore si "conclude" con l'emissione di un giudizio sul bilancio sulla base delle evidenze raccolte durante il processo di revisione.

La relazione di revisione sul bilancio: novità e principi di riferimento

Come evidenziato nei precedenti paragrafi, la relazione sul bilancio ha subito recentemente importanti modifiche. A seguito dell'emanazione

Nota:

(5) Rappresenta principalmente l'espressione degli aspetti qualitativi rilevanti per gli utilizzatori del bilancio e che, dal punto di vista quantitativo, non deve essere intesa come un valore assoluto. Infatti, in alcuni casi le circostanze relative ad alcuni errori possono indurre il revisore, grazie alla sua sensibilità tecnica ed al suo scetticismo professionale, a valutarli comunque significativi sebbene essi siano quantitativamente al di sotto della soglia di significatività. Si può pertanto affermare che la significatività rappresenti un'area che comprende l'intervallo tra i fenomeni che non sono significativi e quelli che, invece, lo sono sicuramente.

del D.Lgs. n. 135/2016, che ha aggiornato e modificato il D.Lgs. n. 39/2010, la struttura e il contenuto della relazione sono stati modificati. L'obiettivo delle modifiche apportate alla relazione di revisione è senza dubbio quello di accrescere il valore informativo a beneficio dei suoi utilizzatori.

Partendo dall'analisi della struttura della relazione, questa risulta disciplinata congiuntamente dall'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e dai principi di revisione ISA.

Il primo in particolare prevede che la relazione di revisione legale sul bilancio contenga alcuni paragrafi obbligatori:

- a) identificazione del bilancio d'esercizio (o consolidato) oggetto di revisione ed il quadro normativo di riferimento applicato per la sua redazione (vedasi Tavola 3);
- b) indicazione dei principi di revisione osservati;
- c) giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) eventuali richiami d'informativa;
- e) giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio (nel caso sia presente all'interno del fascicolo di bilancio);
- f) eventuale dichiarazione su incertezze significative relative a circostanze che potrebbero sollevare dubbi sulla capacità della società di mantenere la continuità aziendale.

Nella Tavola 2, si riporta, invece, la struttura base della relazione di revisore legale secondo quanto specificato dal principio ISA Italia 700, che differisce leggermente rispetto a quanto riportato nel sopracitato D.Lgs. n. 39/2010.

Di seguito verranno analizzati i diversi paragrafi che compongono la relazione, così come indicati nella figura precedente.

Il titolo della relazione varia a seconda della tipologia di incarico affidato al revisore e, quindi, in base ai riferimenti normativi per i quali è prevista l'emissione di una relazione da parte del revisore, così come riportato nella Tavola 3 (si faccia riferimento alla tipologia di relazione indicate nell'introduzione del presente articolo).

Inoltre, il revisore deve indicare i destinatari della relazione stessa; ossia coloro che hanno conferito l'incarico. Nel caso di revisione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, i destinatari della relazione sono gli azionisti o i soci della società.

Procedendo con l'analisi della struttura, dopo aver individuato il titolo della relazione (e quindi il relativo riferimento normativo) e i destinatari della stessa, il primo paragrafo della relazione è dedicato al "Giudizio" del revisore. In questo paragrafo il revisore esplicherà i prospetti che compongono il bilancio oggetto di revisione: lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa. La presenza e la conformità della relazione sulla gestione è esplicitata in un paragrafo successivo.

Tavola 2 - Struttura della relazione di revisione legale ai sensi dell'ISA ITALIA 700

Titolo
Destinatari
Giudizio
Dissenso del singolo revisore in disaccordo
Elementi alla base del giudizio
Richiami d'informativa (eventuale)
Aspetti chiave della revisione contabile (eventuale)
Altri aspetti (eventuale)
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
Altri aspetti (eventuale)
Data - Sede del revisore - Firma

Tavola 3 - Tipologia di titolo di revisione per le diverse tipologie di relazioni

Tipologia di Attestazione	Titolo della relazione di revisione
Revisione legale di società che non sono Enti Interesse Pubblico (EIP) e non appartengono a gruppi quotati	Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Revisione volontaria	Relazione del revisore indipendente
Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale	Relazione unitaria del collegio sindacale all'assemblea degli azionisti (dei soci)
Altri giudizi richiesti dalla normativa di settore e/o dalla società	Indicazione dello specifico provvedimento normativo
Revisione legale di Enti di interesse pubblico (EIP)	Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 165 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Revisione legale di società che non sono EIP ma appartengono a gruppi quotati (società controllate, controllanti, o sottoposta a controllo congiunto) e, pertanto, soggette alle norme del T.U.I.F.	

Il giudizio del revisore

Prima di analizzare il metodo con cui viene espresso il giudizio del revisore all'interno della relazione, è necessario inquadrare ed analizzare quali sono i quattro giudizi possibili che il revisore possa emettere:

- 1) giudizio positivo;
- 2) giudizio positivo con rilievi;
- 3) giudizio negativo;
- 4) impossibilità di esprimere un giudizio.

Il giudizio positivo (c.d. senza rilievi o *clean opinion*) sarà utilizzato esclusivamente quando il revisore ritiene che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

L'inserimento dei rilievi, all'interno di un giudizio comunque positivo, dovrà invece essere effettuato quando il revisore, durante il processo, rilevi uno o più errori, non corretti dall'amministrazione, che singolarmente o nel loro insieme sono significativi ma non pervasivi: si tratta cioè di errori che, pur superando le soglie di significatività stabilite dal revisore, secondo il suo giudizio professionale non minano l'attendibilità complessiva del bilancio e quindi, sempre secondo il suo giudizio professionale, non influenzano e non portano gli utilizzatori del bilancio a variare le loro decisioni o il loro atteggiamento nei confronti dell'impresa revisionata. Il rilievo andrà inserito anche quando il revisore non è stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il giudizio, ma ritiene che i possibili effetti sul bilancio degli

eventuali errori non individuati possano essere significativi ma non pervasivi.

Il termine pervasivo (ISA ITALIA 705) è utilizzato per descrivere gli effetti degli errori sul bilancio, ovvero i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori che non sono stati individuati. Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore:


- non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio;
- pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovvero
- con riferimento all'informativa di bilancio, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.

Il concetto di pervasivo e quindi di conseguenza anche il giudizio professionale del revisore rappresentano i fattori discriminanti fra giudizio con rilievi, giudizio negativo ed impossibilità di esprimere un giudizio. Questo perché sia il giudizio negativo sia l'impossibilità di esprimere un giudizio si basano sugli stessi tre elementi su cui si basa il revisore per esprimere un giudizio con rilievi, ovvero:

- l'esistenza di errori, o di possibili errori non individuati;
- la significatività degli errori;
- la pervasività.

La Tavola 4 mostra la struttura del percorso logico che porta alla decisione del tipo di giudizio da emettere nella relazione al bilancio.

Tavola 4 - Iter logico per individuare la corretta tipologia di giudizio professionale



Fonte: Il nuovo giudizio del revisore sul bilancio e la relazione dei sindaci - A. Devalle F.Bava - Eutekne 2018.

Date le definizioni prodotte dai principi di revisione ISA Italia, è pertanto possibile racchiudere le tipologie di rilievi in due macro-categorie:

- 1) rilievi per deviazioni da norme e principi che regolano la redazione del bilancio;
- 2) rilievi per limitazioni alle procedure di revisione.

Rientrano nella prima categoria, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato rispetto del principio di competenza o la mancata svalutazione di una partecipazione; mentre fanno parte della seconda categoria, ad esempio, il diniego da parte della società di far assistere il revisore alle procedure inventariali del magazzino o del parco cespiti.

Pertanto, il revisore, basandosi soprattutto sulla propria esperienza, sulla conoscenza del cliente e dei suoi *stakeholders* (portatori di interesse sul bilancio d'esercizio o consolidato), dovrà decidere se il rilievo riscontrato può compromettere o meno l'attendibilità del bilancio e, di conseguenza, incidere sulle decisioni degli utilizzatori; sulla base di questi elementi deciderà se il rilievo è pervasivo o meno e di conseguenza il giudizio da emettere sul bilancio. Nella Tavola 5 sono evidenziati i possibili effetti

di errori pervasivi e/o significativi rispetto alla tipologia di errore riscontrato.

Nel caso di una relazione relativa ad una revisione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n.39/2010, di un bilancio d'esercizio di una società non EIP, in presenza di un giudizio positivo senza rilievi il paragrafo dovrà contenere la seguente espressione: "a [mio] [nostro] giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione" (6).

Laddove il revisore, invece, consideri necessario esprimere un giudizio con rilievi o negativo ovvero dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio nel suo complesso, egli dovrà intitolare la sezione contenente il giudizio rispettivamente "Giudizio con rilievi", "Giudizio negativo" o "Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio".

Nota:

(6) ISA ITALIA 700 - Appendice (Italia) - Esempio 3(I).

Tavola 5 - Possibili effetti di errori pervasivi e/o significativi rispetto alla tipologia di modifica

Natura dell'aspetto che dà origine alla modifica	Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio	
	Significativo ma non pervasivo	Significativo e pervasivo
Bilancio significativamente errato	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati	Giudizio con rilievi	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

In tutti e tre i casi, in questo paragrafo, il revisore dovrà semplicemente limitarsi ad esprimere sinteticamente il proprio giudizio rinviando al paragrafo successivo (appunto denominato “elementi alla base del giudizio”) la trattazione degli elementi che lo hanno indotto ad apportare delle modifiche sul giudizio *clean*.

Sulla base delle appendici del principio ISA Italia 705, si riportano le espressioni *standard* da inserire nella relazione al bilancio nei casi di modifiche al giudizio positivo:

- giudizio con rilievi: il revisore è tenuto a sottolineare che ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi” il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione;
- giudizio negativo: il revisore riporterà che “A [mio][nostro] giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione ‘Elementi alla base del giudizio negativo’ della presente relazione, il bilancio d’esercizio o consolidato non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società o del Gruppo al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”;
- impossibilità di esprimere un giudizio: il revisore dovrà riportare la seguente frase “Non [esprimo] [esprimiamo] un giudizio sul bilancio d’esercizio della società a causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione ‘Elementi alla base della dichiarazione di

impossibilità di esprimere un giudizio’ della presente relazione, non [sono stato] [siamo stati] in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio] [nostro] giudizio”.

Una novità rilevante introdotta che incide, o potrebbe incidere, sulla struttura e sul contenuto della relazione di revisione al bilancio d’esercizio o consolidato, è la possibilità della espressa manifestazione di disaccordo sul giudizio emesso da parte di uno dei revisori incaricati. Appare immediato ed evidente, anche se non esplicitamente scritto, che questo paragrafo faccia riferimento ai casi in cui la revisione è demandata al collegio sindacale, i quali membri non hanno raggiunto un accordo unanime sul giudizio da emettere sul bilancio revisionato. In questo caso ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

Pertanto, il revisore, o più probabilmente il sindaco, in disaccordo con il giudizio espresso sul bilancio deve far inserire all’interno della relazione un apposito paragrafo dove, oltre ad esprimere il proprio dissenso, evidenzia i rilievi raccolti durante la propria attività e motiva le decisioni che lo hanno portato ad un giudizio diverso rispetto agli altri revisori (sindaci) incaricati con la medesima espressione: “Il sindaco revisore (Nome e Cognome) dissente sul contenuto della presente sezione in quanto ...”

Struttura della relazione di revisione

Il paragrafo successivo intitolato “Elementi alla base del giudizio” è quello che possiamo considerare più a schema libero dell’intera

relazione. Infatti, in questo paragrafo, fatta eccezione nel caso in cui si sia espresso un giudizio positivo senza rilievi, andranno indicati sinteticamente le deviazioni o le limitazioni riscontrate durante il processo di revisione, e gli effetti (o i possibili effetti non riscontrati) sulla voce coinvolta, sul patrimonio netto e sul risultato d'esercizio. Pertanto, non è prevista alcuna forma obbligata di esposizione dei rilievi ma i principi di revisione prevedono che su questi venga data adeguata informativa sia qualitativa sia quantitativa. I principi di riferimento prevedono comunque un contenuto "minimo" da riportare obbligatoriamente all'interno di questo paragrafo. In particolare, le espressioni da riportare sono relative a:

- dichiarazione da parte del revisore di aver "svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)";
- rimando all'apposito paragrafo delineandole responsabilità del revisore;
- indipendenza rispetto alla società "in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio";
- acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio.

Le sopracitate espressioni andranno omesse nel caso di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, in quanto, come detto, tale giudizio è diretta conseguenza di una grave limitazione alle procedure di revisione. La presenza di tali dichiarazioni andrebbe in contrasto con il giudizio espresso, in quanto a causa di tali limitazioni non è possibile affermare di aver svolto la revisione secondo i principi di

riferimento né di aver acquisito elementi probativi appropriati e sufficienti.

Anche questo paragrafo, come quello relativo al giudizio, modifica il suo titolo in base alla tipologia di giudizio espresso. La Tavola 6 mostra come variano i titoli dei primi due paragrafi al variare del giudizio.

La struttura della relazione stabilita dagli ISA Italia prevede a questo punto la possibilità di inserimento di due paragrafi eventuali la cui inclusione dipende esclusivamente dal giudizio professionale del revisore. Si tratta dei paragrafi attinenti ai "Richiami d'informativa" e agli "Altri aspetti".

Il primo, come dice il titolo stesso, viene inserito nel momento in cui il revisore vuole richiamare l'attenzione del lettore su un particolare aspetto che è già stato oggetto di appropriata informativa nel fascicolo di bilancio. Si tratta in sostanza di un rimando ad un paragrafo o della nota integrativa o della relazione sulla gestione o di altra documentazione allegata al bilancio, sul quale è importante, secondo il revisore, che il lettore ponga la propria attenzione. È fondamentale sottolineare che l'inserimento di un richiamo d'informativa non ha alcun riflesso sul giudizio al bilancio e pertanto il suo inserimento è possibile anche nel caso di un giudizio positivo senza rilievi. Nella prassi i richiami d'informativa hanno come oggetto principalmente eventi e/o operazioni straordinarie avvenute nell'esercizio, eventuali cambiamenti nei criteri di valutazione adottati, situazioni di incertezza e passività potenziali. Anche il paragrafo relativo agli "Altri aspetti" viene inserito sulla base del giudizio professionale del revisore, ma, rispetto al precedente, il suo contenuto è attinente al bilancio ma, in particolare, ad un aspetto che non ha avuto

Tavola 6 - Titolo dei paragrafi in funzione del giudizio di revisione

Tipologia di giudizio	Titolo 1° paragrafo	Titolo 2° paragrafo
Positivo senza rilievi	Giudizio	Elementi alla base del giudizio
Positivo con rilievi	Giudizio con rilievi	Elementi alla base del giudizio con rilievi
Negativo	Giudizio negativo	Elementi alla base del giudizio negativo
Impossibilità di esprimere un giudizio	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio	Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

adeguata informativa nello stesso. Come visto nella struttura della relazione prevista dagli ISA Italia (Tavola 2) questo paragrafo può trovare collocazione in diversi punti della stessa; la sua collocazione dipende dal contenuto del paragrafo come riportato nella Tavola 7.

Nella prassi, ad esempio, il paragrafo "altri aspetti" viene inserito dal revisore nella relazione relativa al primo bilancio sottoposto obbligatoriamente a revisione, con l'obiettivo di informare il lettore che il bilancio dell'esercizio precedente non era stato oggetto di revisione legale. Oppure, ancora, per informare che il revisore ha optato per la rinuncia dei termini previsti dall'art. 2429, comma 1, Codice civile.

Un'altra delle principali novità che riguardano la relazione al bilancio è l'inclusione di un paragrafo dedicato ai c.d. aspetti chiave della revisione (obbligatorio esclusivamente per società quotate ed EIP). Si tratta di un'informazione aggiuntiva su determinati aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio e che pertanto, consentono una migliore comprensione delle aree del bilancio che hanno richiesto valutazioni significative. In tale paragrafo il revisore deve:

- illustrare sinteticamente e specificamente gli aspetti chiave;
- fare riferimento alla relativa informativa resa nel bilancio;
- individuare l'aspetto che è ritenuto chiave della revisione;
- sintetizzare le procedure di revisione svolte e

le risultanze ottenute;

- riassumere eventuali osservazioni in relazione all'aspetto chiave descritto.

Continuando con la trattazione dei paragrafi, i principi di revisione prevedono che la relazione al bilancio debba contenere due paragrafi dedicati alle responsabilità degli organi che, direttamente o indirettamente, sono, appunto, responsabili per la redazione del bilancio.

Nella prima delle due sezioni intitolata "Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio" (7) il revisore illustra, non solo le responsabilità della direzione per il rispetto delle norme che disciplinano la redazione del bilancio, ma soprattutto, quelle attinenti alla valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, sulla base del presupposto della continuità aziendale.

È importante soffermarsi sui riflessi che possono manifestarsi sul giudizio relativamente all'utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale da parte degli amministratori. Il revisore che riscontra delle incertezze sulla corretta applicazione del presupposto della continuità deve chiedere all'organo amministrativo di effettuare o estendere le proprie valutazioni in merito. Nel caso in cui queste incertezze permangano il revisore, ai fini dell'espressione del giudizio, deve

Nota:

(7) Il titolo di questo paragrafo andrà adattato alle varie fattispecie come nei casi di assenza di un Collegio sindacale e/o di presenza di un unico amministratore.

Tavola 7 - Contenuto e collocazione del paragrafo relativo agli altri aspetti

Contenuto del paragrafo	Posizione
Aspetto rilevante ai fini della comprensione della revisione contabile del bilancio	Dopo il giudizio e dopo gli eventuali richiami d'informativa
Aspetto pertinente ad altri obblighi di reportistica assolti nella relazione di revisione	Nella sezione "Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari"
Aspetto pertinente a tutte le responsabilità del revisore	In una sezione separata collocato dopo la "Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari"

valutare sia la loro significatività sia l'informativa eventualmente data in bilancio dagli amministratori. Se, invece, si ritiene che l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale non è appropriato, e quindi il bilancio andava redatto secondo principi liquidatori, il revisore deve esprimere un giudizio negativo sullo stesso, e non un'impossibilità di esprimersi, in quanto rappresenta un rilievo per *deviazioni* da norme e principi che regolano la redazione del bilancio. Tali relazioni sono evidenziate nella Tavola 8.

Sempre nel presente paragrafo devono essere riportate le responsabilità del collegio sindacale (quando presente) in merito alla sua funzione di vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società. Naturalmente nei casi di S.r.l. soggetta a revisione ma non dotata di un collegio sindacale questa parte andrà omessa e segnalato che la società non è dotata, appunto, di un organo di vigilanza.

Nel paragrafo attinente alle responsabilità del revisore sono sintetizzati gli obiettivi ed i concetti chiave della revisione nonché le valutazioni e le risultanze del processo di revisione. Pertanto, il revisore deve sottolineare che l'obiettivo del suo lavoro è quello di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi o frodi. Deve inoltre spiegare il significato di ragionevole sicurezza, sottolineando che, anche se la revisione è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali, non sempre vengono individuati tutti gli errori significativi. Infine, precisa che sono stati valutati i possibili rischi di presenza di errori significativi, la qualità del controllo interno e

l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati dalla società e che sulla base di queste valutazioni ha definito e svolto apposite procedure di revisione, che lo hanno portato ad acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie dell'impresa (8).

Come ben noto la normativa italiana in tema di bilancio d'esercizio prevede, quando sussistono determinati requisiti, che quest'ultimo venga correlato da una relazione sulla gestione. Tale peculiarità del nostro ordinamento ha prodotto uno specifico principio di revisione, esclusivamente italiano (SA ITALIA 720b), per stabilire che al revisore spetta anche il compito di verificare la coerenza tra il bilancio e le informazioni contenute nella relazione sulla gestione e, conseguentemente, di esprimere un giudizio. Il principio, oltre a prevedere apposite procedure e regole che il revisore deve svolgere per una verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, stabilisce anche il contenuto di questo giudizio e la "posizione" dello stesso all'interno della relazione.

In conformità a quanto previsto dall'ISA ITALIA 700, il giudizio di coerenza tra relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio deve essere inserito in una sezione separata della relazione di revisione che deve riportare il sottotitolo "Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari". Anche in questa fattispecie, prima dell'espressione del giudizio sulla coerenza, andranno riportate le responsabilità dei soggetti

Nota:

(8) Tali informazioni possono essere collocate in un'appendice alla relazione di revisione. ISA ITALIA 700.

Tavola 8 - Analisi del presupposto della continuità aziendale con riferimento al giudizio

Presupposto continuità	Condizione	Giudizio
Appropriato ma con incertezza significativa	Informativa in bilancio adeguata	<ul style="list-style-type: none"> ● Positivo con richiami d'informativa ● Impossibilità di esprimere un giudizio
	Informativa in bilancio non adeguata	<ul style="list-style-type: none"> ● Positivo con rilievi ● Giudizio Negativo
Non appropriato	Bilancio redatto in continuità	<ul style="list-style-type: none"> ● Giudizio Negativo
Rifiuto degli amministratori di effettuare o estendere le valutazioni	Il revisore NON riesce a verificare la continuità aziendale	<ul style="list-style-type: none"> ● Positivo con rilievi per limitazioni alle procedure di revisione ● Impossibilità di esprimere un giudizio

direttamente e indirettamente coinvolti nella redazione della relazione sulla gestione (amministratori e revisore).

Così come evidenziato, per i richiami d'informativa, occorre sottolineare che il giudizio espresso sulla coerenza tra i due documenti non ha riflessi diretti sul giudizio emesso sul bilancio. Mentre è chiaro che al contrario la tipologia di giudizio espresso sul bilancio può ridurre il ventaglio di scelta dei possibili giudizi che il revisore può emettere sulla coerenza tra la relazione sulla gestione e bilancio.

Si pensi al caso in cui il revisore si sia espresso con un giudizio negativo sul bilancio; nella sezione dedicata al giudizio di coerenza non potrà far altro che dichiarare un'impossibilità di esprimere un giudizio. Infatti, anche se la relazione sulla gestione risultasse coerente con il bilancio, farebbe comunque riferimento ad un bilancio che secondo il revisore contiene errori significativi e pervasivi. Pertanto, in questo caso, il revisore non dovrà neppure attuare apposite verifiche per valutare la possibile coerenza fra i due documenti ma dovrà dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio. La Tavola 9 mostra nel dettaglio le relazioni fra i due giudizi.

La relazione di revisione si conclude con l'appostazione della data, sede e firma del responsabile della revisione, in caso di società di revisione, oppure dei tre sindaci in caso di collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti. Su questo aspetto è importante sottolineare che, la sede da indicare nella relazione, non è quella della società sottoposta a revisione legale ma, quella in cui il revisore (o società di revisione) esercita la propria attività, mentre, in caso di collegio sindacale

la sede da indicare coincide con quella dello studio del presidente del collegio.

Conclusioni

Nel presente articolo è stata effettuata una disamina critica della struttura e del contenuto della relazione di revisione al bilancio sulla base degli elementi probativi acquisiti durante il processo di certificazione del bilancio d'esercizio o consolidato. La conoscenza di tale documento, essendo parte integrante del bilancio, è rilevante per tutti gli utilizzatori dello stesso, poiché in questa relazione un soggetto terzo ed indipendente attesta che sia i numeri sia l'informativa sono redatti secondo i dettami imposti dal Codice civile nonché dai principi contabili italiani (OIC) e da eventuali normative di settore.

È pertanto necessario per tutti gli *stakeholder*, oltre che naturalmente per i revisori, comprendere e conoscere la struttura e il contenuto della relazione al bilancio, le varie forme di giudizio che può contenere e cosa significhi l'introduzione di un paragrafo facoltativo come quello sui richiami d'informativa.

Si vuole quindi fare riflettere sull'importanza delle tipologie di giudizio professionale riscontrabili nella relazione di revisione, così come richiesto dai documenti "approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni" e "la relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti" emessi dal CNDCEC, nonché dai principi di revisione ISA Italia.

Nel presente articolo, non sono state prese in considerazione le sanzioni previste per il revisore

Tavola 9 - Relazione tra tipologia di giudizio espresso sul bilancio e giudizio sulla relazione sulla gestione

Giudizio sul bilancio	Giudizio di coerenza
Giudizio positivo	<ul style="list-style-type: none"> ● Coerenza ● Coerenza con rilievi ● Coerenza negativa ● Impossibilità di esprimere un giudizio
Giudizio positivo con rilievi	Bisogna valutare il riflesso sulla coerenza dei rilievi posti sul bilancio
Giudizio negativo	Impossibilità di esprimere un giudizio
Impossibilità di esprimere un giudizio	Impossibilità di esprimere un giudizio

in caso di errato giudizio di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato, ai sensi del controllo qualità (ISCO 1), in quanto il pensiero di chi scrive è che l'impegno sociale e professionale del revisore debba essere indirizzato ad incrementare l'affidabilità dei dati patrimoniali ed economici e l'informativa finanziaria dell'azienda e non delle possibili sanzioni disciplinari o pecuniarie. Ma, a tal proposito però si vuole sottolineare che l'emissione di un giudizio negativo, se non adeguatamente motivato, potrebbe causare contrasti tra revisore, direzione amministrativa e/o compagine sociale (anche con il

rischio di un mancato rinnovo contrattuale). Tuttavia, il costo per un revisore di un eventuale giudizio inappropriato innanzi ad un organo fallimentare o ad un'azione di responsabilità da parte di soci e/o amministratori potrebbe essere molto più elevato rispetto al compenso acquisito. Pertanto, è importante che il revisore accresca periodicamente la propria conoscenza in materia di revisione legale dei conti ed incrementi il proprio scetticismo professionale e che faccia un utilizzo corretto e responsabile di tutte e quattro le tipologie di giudizio in conformità ai risultati acquisiti nel processo di revisione legale.